

ISTITUTI DEFLATTIVI

Avvisi di “anomalia” tra dati fatture e comunicazioni liquidazioni Iva

di Raffaele Pellino

In arrivo gli “avvisi” di anomalia per chi omette di presentare la **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**, sebbene abbia emesso fatture nel trimestre di riferimento.

Con il provvedimento 275294 dello scorso 28/11/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza (anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici) le **informazioni derivanti dal “confronto” tra i dati delle fatture emesse e ricevute** (articolo 21, D.L. 78/2010), **trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi Iva, e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche**.

In particolare, saranno **destinatari della comunicazione in esame** coloro “*per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo*”. Si tratta, quindi, delle informazioni dalle quali risulta che, per il trimestre di riferimento, sono stati comunicati i dati delle fatture, ma non risulta inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Il provvedimento è attuativo delle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 636, della L. 190/2014 che, nell’ambito di “**nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale**”, individuano le modalità con cui “*gli elementi e le informazioni in suo possesso..., acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti*” sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate trasmette, all’indirizzo di PEC “attivato” dal contribuente, una comunicazione riguardante le **anomalie** riscontrate contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso cui consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata.

La stessa comunicazione e le relative informazioni “di dettaglio” sono consultabili nell’**area riservata** del portale delle Entrate, denominata “**La mia scrivania**”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

1. data di elaborazione del prospetto;
2. numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
3. dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
4. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo e numero documento; data di emissione e registrazione; imponibile/importo; aliquota Iva ed imposta; natura operazione; stato del documento (attivo, annullato, rettificato);
5. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo *file*, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del *file*).

Indicazioni sul come mettersi in regola. A fronte di detta comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere all’Agenzia delle Entrate **ulteriori informazioni** ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Nel caso i rilievi del Fisco abbiano fondamento, il contribuente **può “regolarizzare”** gli errori o le omissioni commessi **mediante ravvedimento operoso** (articolo 13, D.Lgs. 472/1997), beneficiando così delle sanzioni “ridotte” in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Tale comportamento potrà essere posto in essere **a prescindere** dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, **salvo la notifica** di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >